



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 168 del 08/04/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 149 del 08/04/2026

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA CILEA
“REVOCA ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATA AI DISABILI”**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l’Ordinanza n. 315 del 24/06/2014 avente ad oggetto l’istituzione di un’area di sosta riservata ai disabili (art. 7, co. 1 lettera d C.d.S.) posto sul lato sud della Via Cilea in prossimità del civico n. 12;

Rilevato che, al fine di procedere con l’aggiornamento della disciplina della circolazione stradale, in funzione dello sviluppo del territorio mediante l’adozione di regolamentazioni che garantiscano i presupposti per la sicurezza dettati dalla normativa vigente, il personale del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità ha proceduto ad effettuare rilievi ed accertamenti, in Via Cilea ed in particolare in prossimità del civico 12, anche a seguito della realizzazione dei lavori di rifacimento dell’asfalto effettuati nel mese di Febbraio 2026, dai quali è risultato che:

la Via Cilea è una strada a doppio senso di circolazione;

l’alta concentrazione di residenti, e la presenza di turisti nella stagione estiva, fa sì che la presenza di veicoli in sosta sia continuativa;

nell’arco stradale, oggetto della presente, la carreggiata stradale è delimitata dalle recinzioni private e presenta una larghezza di circa m 8,00;

sono presenti, su ambo i lati della carreggiata, alberature pubbliche e, sul lato sud, l’impianto di illuminazione pubblica;

a seguito di segnalazione, è stato istituito uno spazio destinato alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, posto sul lato sud della strada, in prossimità del civico n. 12;

durante i lavori di cui alle premesse, realizzati nel mese di Febbraio 2026, i residenti del civico 12, hanno comunicato al Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità che non si necessita ulteriormente dell’area riservata, in quanto la persona che ne aveva fatto richiesta ha cambiato residenza;

Constatato che nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 5.11.2001 e a quanto dettato dalla normativa vigente in materia di traffico e viabilità, occorre intervenire adottando le regolamentazioni necessarie

a garantire i presupposti per la sicurezza della circolazione stradale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

Vista la proposta del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture – Viabilità presentata in data 08 Aprile 2026;

Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;

Visto il D.L.vo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;

Visto l'art.107 del D.Lvo n.267/2000;

Visto l'art.3, comma 4 della L. 241/1990;

REVOCA

a far tempo dalla data della presente, l'Ordinanza n. 315 del 24/06/2014, relativamente a:

Area adibita a sosta riservata agli invalidi.

Sul lato Sud della Via Cilea in prossimità del civico numero 12;

DISPONE

La rimozione della segnaletica orizzontale e verticale, ripristinando le condizioni iniziali, in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico, a cura del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità;

COMUNICA CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale, nelle seguenti forme:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'Ordinanza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data, in alternativa al ricorso al TAR.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate